

FOGLIO INFORMATIVO**4z - Cessione Crediti di imposta
derivanti da Superbonus, Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi****INFORMAZIONI SULLA BANCA****CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.**

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.itSito internet: www.crvolterra.it

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 101.364.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

COSA E' LA CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA**Struttura e funzione economica**

È un contratto attraverso il quale il Cliente, che ha maturato una detrazione (in caso di Persone Fisiche) o un credito d'imposta (in caso di impresa) ai sensi della normativa di Legge in materia, trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla banca il credito d'imposta, ottenendo come corrispettivo il pagamento di un prezzo di acquisto concordato. Il corrispettivo è corrisposto al cedente mediante accredito sul conto corrente da questi indicato ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.

Il Cedente trasferisce quindi la piena titolarità del credito alla banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge. La cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta la cui efficacia è condizionata all'avverarsi di determinate condizioni sospensive (indicate nel contratto).

In caso di mancato avverarsi delle condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace.

In tal caso, la banca non è tenuta a corrispondere al Cedente il corrispettivo della cessione. La cessione dei crediti può avere ad oggetto i crediti rientranti nel c.d. Bonus Fiscale.

Nel termine Bonus Fiscale possono rientrare tutte le agevolazioni che lo stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di cui agli art. 119 e 121 del DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, d'ora in poi "Decreto Rilancio" e sue successive modificazioni.

Con il Decreto Legge 11 novembre 2021, n. 157, convertito nella Legge 30 dicembre 2021, n. 234, il legislatore ha introdotto una serie di controlli tesi al contrasto delle frodi in materia di cessione dei crediti, prevedendo un rafforzamento dei controlli preventivi e ponendo in capo all'Agenzia delle Entrate un onere

di verifica per le pratiche di cessione che presentino dei profili di rischio con facoltà di sospendere l'accredito della cessione del credito al cedente fino all'esito dei controlli stessi.

Con la circolare 23/E dell'Agenzia delle Entrate sono inoltre stati individuati una serie di controlli rafforzati in capo agli intermediari circa l'esistenza dei presupposti che determinano la formazione del credito di imposta e sul rispetto della normativa antiriciclaggio che possono determinare un allungamento dei termini di acquisizione del credito, un suo rifiuto anche successivo alla sottoscrizione del contratto di cessione o la necessità di effettuare ulteriori verifiche prima di procedere all'acquisto dei crediti stessi.

Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di utilizzare il bonus in due modi:

- “sconto in fattura” operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario;
- “cessione diretta” del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

Il titolare del credito d'imposta (esecutore dei lavori ovvero soggetto terzo, compresa la Banca) può in ogni caso cedere il credito d'imposta a sua volta.

L'utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione avverrà in un numero di quote variabili tra 4 e 10 anni a seconda della specifica tipologia di agevolazione fiscale.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Se la cessione del credito di imposta non dovesse andare a buon fine (ossia perfezionarsi) entro il termine del periodo di utilizzo e, quindi, verificarsi le condizioni sospensive, il contratto di cessione diventa inefficace e la Banca non corrisponderà al Cedente il relativo corrispettivo.
- La Cassa, quale intermediario professionale, è tenuta ad effettuare seri controlli circa la veridicità, l'esistenza, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ed il rispetto della normativa antiriciclaggio, ad esito di tali controlli, ove fossero riscontrate delle difformità, la Cassa potrà decidere a suo insindacabile giudizio di non procedere all'acquisto del credito fiscale (anche nell'ipotesi in cui il cedente avesse provveduto al caricamento di tutta la documentazione nel portale all'uopo previsto).
- Ove il plafond disponibile della Banca fosse esaurito, la Cassa potrà rifiutare in qualsiasi momento l'operazione economica anche nell'ipotesi in cui il cedente abbia provveduto al completo caricamento della documentazione richiesta nella piattaforma ed abbia avuto esito positivo dai controlli.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Condizioni economiche della Cessione del credito di imposta

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano:

- per quanto riguarda il prezzo di acquisto, i valori minimi previsti dalla banca
- per quanto riguarda le altre voci di spesa, i valori massimi previsti dalla banca.

Il prezzo di acquisto del credito d'imposta pattuito con la banca rimane in vigore per tutti i crediti fiscali riportati nel contratto e sorti fino al 31/12/2025 per la generalità dei per le spese sostenute relative ai crediti riferiti agli Istituti Autonomi Case Popolari o ad altri enti aventi le stesse finalità sociali.

<u>Descrizione</u>	<u>Valore</u>
Prezzo di acquisto del credito di imposta con detrazione fino a 4 quote annuali per interventi Superbonus per Consumatori	93,50 euro su 110 euro di credito di imposta pari al 85% del valore nominale del credito
Prezzo di acquisto del credito di imposta con detrazione fino a 4 quote annuali per interventi Superbonus per Imprese	93,50 euro su 110 euro di credito di imposta pari al 85% del valore nominale del credito
Prezzo di acquisto crediti fiscali non riferiti al Superbonus	Fino al 74% del valore nominale del credito
Prezzo di acquisto crediti fiscali riferiti al Sismabonus Ordinario (no Superbonus) con detrazione fino a 4 quote annuali	Fino all'85% del valore nominale del credito
	Il prezzo di acquisto potrebbe variare nel tempo: consultare sempre il Foglio Informativo e il sito web della Banca per informazioni aggiornate. Prima della sottoscrizione del contratto verificare attentamente la percentuale proposta.

<u>SPESE</u>	
Invio Documento di sintesi con modalità elettroniche	Euro Zero
Spese Estinzione Rapporto	Euro Zero
Spese per eventuale verifica del cantiere	Euro 400,00

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge Usura (l. n. 108/1996) relativo alla categoria di operazioni "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti" può essere consultato in filiale e sul sito internet della Cassa www.crvolterra.it nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Ove il Cliente intenda richiedere un'anticipazione (FIDO) è necessario che consulti anche:

- Se Consumatore, il foglio informativo **4aCoCDI "Apertura di credito (FIDO) in conto corrente offerta a PRIVATI (consumatori) dedicata alla cessione dei crediti fiscali"** ed il foglio informativo **2aCoCDI "Conto corrente dedicato Superbonus 110 e altri crediti fiscali offerto ai consumatori"**
- Se Impresa o condominio, il foglio informativo **4almCDI "Apertura di credito (FIDO) in conto**

Foglio Informativo 4z – Cessione Crediti di imposta derivanti da Superbonus, Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi - n. III del 07/08/2023

corrente offerto ai non consumatori dedicata alla cessione dei crediti fiscali” ed il foglio informativo 2almCDI “Conto corrente dedicato Superbonus 110 e altri crediti fiscali offerto ai non consumatore”.

RECESSO E RECLAMI

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni normative ed economiche previste dal Contratto, con l'esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse ove applicabile, anche in senso sfavorevole al Cliente dandone a quest'ultimo comunicazione scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, contenente la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi dalla data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni normative e regolamentari verranno automaticamente recepite.

Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Cassa all'indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa - Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della Cassa www.crvolterra.it, sezione "Reclami". L'Ufficio Reclami risconterà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente, entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Cassa comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro i termini stabiliti ai sensi di quanto precede, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Banca, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare --singolarmente o in forma congiunta con la Banca - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure precedentemente descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

GLOSSARIO

Cedente	Il titolare del credito d'imposta e ogni suo successore o avente causa
Cessionario o Banca	Omissis ed ogni suo eventuale avente causa.
Cessione	Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile.
Corrispettivo della cessione di credito	Indica quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del Credito ceduto.
Credito	Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente.
Data di Cessione	Data di conclusione del Contratto di Cessione.
Data di pagamento	Data di pagamento del Corrispettivo.
Ecobonus	Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14, c.1, D.L. 63/2013.
Sismabonus	Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013.
Superbonus	Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 e successive modifiche.